




MENSILE DI CONFESERCENTI DEL TRENTINO

TURISMO & COMMERCIO SERVIZI

Pensioni: un aiuto per orientarsi



Abbiamo tutti 5 sensi.

**Chi cura
i rapporti di vicinato
ne ha uno in più.**



**Se hai senso civico,
6 una forza per tutta la società.**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Più senso civico, più comunità.



editoriale

La riforma delle pensioni varata dal governo guidato da Mario Monti coinvolge profondamente anche le categorie che Confesercenti del Trentino rappresenta. Non solo gli imprenditori che hanno già maturato o stanno maturando i requisiti necessari per accedere alla pensione, ma anche tutti coloro che stanno lavorando in azienda ora, e a cui l'età del pensionamento sembra lontana, oltre che i dipendenti delle imprese nostre associate. È, insomma, un cambiamento importante, delicato e destinato a pesare sul tenore di vita nostro e delle generazioni future. Cerchiamo, in questo primo numero del 2012, di analizzare tutte le novità e gli effetti che questa riforma introduce, confidando che le informazioni contenute nelle pagine seguenti servano ai nostri associati e lettori per orientarsi e fare le proprie scelte a ragion veduta. Cogliamo infine l'occasione per tornare ad augurare un buon 2012 a tutte le nostre imprese.

*Gloria Bertagna,
Direttrice Confesercenti del Trentino*

Direttore
Gloria Bertagna
Direttore Responsabile
Daniele Filosi
Responsabile organizzativo
Daniela Pontalti

Direzione, Redazione Amministrativa
38121 Trento - Via Maccani 207
Tel. 0461 434200

Fotocomposizione e stampa
Studio Bi Quattro

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
PubliMedia snc - Tel. 0461 238913

SOMMARIO

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 4 | riforma PENSIONI | 24 | apt provinciale IRAP E TURISMO |
| 7 | enasarco TUTTE LE NOVITÀ | 25 | idee sposi MATRIMONIO PROTAGONISTA |
| 9 | formazione CORSI DI FEBBRAIO | 28 | benzinai BEFANA DEL GESTORE / |
| 12 | novità SICUREZZA SUL LAVORO | | apt OK AL PIANO 2012 |
| 15 | confesercenti NUOVA GIUNTA | 29 | assocond ALIENAZIONI DEI BENI COMUNI |
| 22 | apt provinciale DETRAZIONI IRAP | 30 | annunci VENDO&COMPRO |



Riforma delle pensioni, aumenta la contribuzione per gli autonomi

Il decreto 201/2011 varato dal governo Monti ha introdotto numerose novità in materia sia assistenziale che previdenziale. Tra le principali novità, l'aumento delle contribuzione per gli autonomi e i nuovi requisiti per le pensioni di vecchiaia e per la pensione anticipata.

Dal punto di vista assistenziale viene introdotta l'applicazione della certificazione Isee per l'accesso ad alcune tipologie di provvedimenti, con l'effetto che il sistema Isee ricalcolerà in modo più equo sia il reddito che il patrimonio valutando i carichi per i figli successivi al secondo e per le persone disabili e valorizzando la parte patrimoniale in Italia e all'estero tenendo conto dei debiti per l'acquisto e delle imposte sul patrimonio stesso. Inoltre, il decreto prevede la soppressione degli enti previdenziali Inpdap ed Enpals, trasferendone le funzioni all'Inps con tutti i relativi attivi e passivi di gestione.

PENSIONI

Tutte le pensioni maturate dall'1 gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema contributivo. Chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2011 sia al fine dell'accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico sarà soggetto alla normativa precedente (si potrà chiedere l'attestazione del diritto). La nuova riforma prevede inoltre la riforma della pensione di vecchiaia, sostituendo la pensione di anzianità con quella anticipata. Tutte le pensioni non saranno più soggette alle "finestre" di uscita.

PENSIONE DI VECCHIAIA

A decorrere da gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso per le donne saranno i seguenti:



Lavoratrici dipendenti

62 anni dal 2012
63 anni + 6 mesi dal 2014
65 anni dal 2016
66 anni dal 2018

Lavoratrici autonome

63 anni + 6 mesi nel 2012
64 anni + 6 mesi nel 2014
65 anni + 6 mesi nel 2016
66 anni nel 2018

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione ordinaria a alla gestione separata si innalza il requisito anagrafico a 66 anni. Per coloro che hanno il primo accredito contributivo dopo il 1995, l'anzianità contributiva minima richiesta per la vecchiaia rimane di 20 anni purché l'importo della prestazione superi il minimo previsto per legge, fatta eccezione per chi ha un'età

pari a 70 anni ma con un'anzianità contributiva minima pari a 5 anni.

Tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria o a gestioni esclusive, sostitutive e alla gestione separata matureranno dal 2021 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'età non inferiore a 67 anni. A decorrere dal 2012 il requisito anagrafico previsto per l'accesso alla prestazione dell'assegno sociale è innalzato da 65 a 66 anni.

PENSIONE ANTICIPATA

L'accesso alla pensione anticipata è consentito solo se risulta maturata un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Questi requisiti verranno aumentati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Chiunque acceda alla pensione con un'anzianità anagrafica inferiore a 62 anni si vedrà ridotto l'importo della pensione fino a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo. I lavoratori iscritti successivamente al 1995 potranno accedere alla pensione anticipata al compi-

mento di 63 anni purché siano accreditati almeno 20 anni di contributi effettivi e l'importo non sia inferiore a ai limiti di legge.

Continueranno ad applicarsi invece le norme precedenti alla riforma per:

- chi ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità prima del 31/12/2011;
- le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età per le dipendenti o 58 se autonome che optano per il calcolo contributivo.
- i lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011 ma che beneficiano di provvedimenti di mobilità riguardanti la perdita del lavoro in base ad accordi sottoscritti prima del 4 dicembre 2011.

Misure eccezionali:

- chi ha maturato un'anzianità contributiva pari a 35 anni entro il 31 dicembre 2012 potrà andare in pensione con un'età anagrafica pari a 64 anni;
- le donne potranno conseguire la pensio-

ne di vecchiaia a 64 anni di età se hanno già maturato 20 anni di contribuzione e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012.

TOTALIZZAZIONE

Ai fini della totalizzazione dei contributi sarà possibile computare anche i periodi assicurativi inferiori a 3 anni.

AUMENTO CONTRIBUZIONE AUTONOMI

Dal primo gennaio 2012 le aliquote contributive per artigiani e commercianti sono aumentate dell'1,3% e dello 0,45% per ogni anno successivo fino al raggiungimento del 26%.

MALATTIA E MATERNITÀ GESTIONE SEPARATA

A coloro che sono iscritti alla gestione separata spettano le tutele di malattia e maternità. Le informazioni contenute hanno solo valore esplicativo, per controllare la propria posizione si consiglia di rivolgersi al nostro patronato ITACO (0461/434200).

Sistri

Le Commissioni della Camera Bilancio e Affari costituzionali hanno approvato un emendamento che contiene un'ulteriore proroga a quella già contenuta nel Milleproroghe, facendo slittare la data dal 2 aprile al 30 giugno per l'entrata in vigore del SISTRI. La motivazione di tale rinvio emerge dal fatto che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non è ancora stato messo definitivamente a punto.

Mud

Il decreto del 12 novembre 2011 ha prorogato il termine per la presentazione del MUD dal 31/12/2011 al 30/04/2012. Le modalità per la dichiarazione sono inviarate rispetto allo scorso anno.

Per avere ulteriori informazioni riguardo al MUD ed al SISTRI si prega di contattare gli uffici di Confesercenti del Trentino (0461/434200)

Presso la CCIAA è presente il servizio di conciliazione che ricordiamo essere:

obbligatoria quale condizione di procedibilità per il processo in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, **locazione, comodato, affitto di aziende**, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, **contratti assicurativi, bancari e finanziari**.

Per le controversie in materia di **condominio e di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti** il tentativo di conciliazione sarà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2012;

volontaria: cioè attivata volontariamente dalle parti oppure prevista dal contratto, nell'atto costitutivo di una società o nello statuto di una associazione o in altro atto che obblighi le parti ad esperirla;

delegata o giudiziale quando il giudice competente invita le parti ad esperirla.

I costi della procedura sono contenuti come da tabella.

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)	Spese di Mediazione (per ciascuna parte)		Spesa complessiva in caso di verbale mancata comparizione
	(IVA Inclusa)	Mediazione Volontaria (IVA Inclusa)	Mediazione Obbligatoria Tabella delle spese di mediazione previste dal D.M. n. 180/2011 (IVA Inclusa)	(IVA Inclusa)
Fino a € 1.000,00	€ 48,40	€ 78,65	€ 52,43	€ 48,40
da € 1.001,00 a € 5.000,00		€ 157,30	€ 104,87	€ 60,50
da € 5.001,00 a € 10.000,00		€ 290,40	€ 193,60	€ 60,50
da € 10.001,00 a € 25.000,00		€ 435,60	€ 290,40	€ 60,50
da € 25.001,00 a € 50.000,00		€ 726,00	€ 484,00	€ 60,50
da € 50.001,00 a € 250.000,00		€ 1.210,00	€ 806,67	€ 60,50
da € 250.001,00 a € 500.000,00		€ 2.420,00	€ 1.210,00	€ 60,50
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00		€ 4.598,00	€ 2.299,00	€ 60,50
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00		€ 6.292,00	€ 3.146,00	€ 60,50
oltre € 5.000.000,00		€ 11.132,00	€ 5.566,00	€ 60,50



La forza
di un **GRUPPO.**

AIUTIAMO LE IMPRESE A CRESCERE PER FAR CRESCERE IL TRENTINO. INSIEME.

CONFIDIMPRESA TRENTINO

A garanzia del credito

Nata nel 2007 dalla fusione tra Confidi Trento e Terfidi, è una società cooperativa senza scopo di lucro basata sui principi della mutualità.

Vanta oltre 3.000 soci nei settori industria, piccola e media impresa, commercio, turismo e terziario.

È interlocutore privilegiato con il sistema creditizio per il rilascio di garanzie a supporto del finanziamento bancario, e con la Provincia autonoma di Trento, per l'assistenza all'accesso ai benefici delle leggi provinciali a sostegno dell'economia.

L'obiettivo è garantire ed agevolare l'accesso al credito con condizioni vantaggiose.



SERVIMPRESA TRENTINO

Servizi su misura per le aziende

La società è stata costituita da Confidimpresa Trentino per offrire servizi di qualità ai propri soci oltre che ai consorzi fidi nazionali.

Forte della sua intersettorialità, offre un'ampia offerta di servizi professionali a sostegno dell'avvio e della gestione dell'attività d'impresa oltre che al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Una società che punta anche a rafforzare ed intensificare il dialogo con le organizzazioni di categoria individuando positive sinergie, reciproci interessi ed utili opportunità di crescita per le aziende.



Nuovo regolamento Enasarco

Il nuovo Regolamento, frutto di una attenta concertazione con le parti sociali, è stato concepito in un'ottica di ampio respiro, con l'unico scopo di dare maggiori garanzie e certezze agli agenti (i pensionati di domani) e alle aziende. Tutti

i cambiamenti saranno molto graduali, e spalmati in un arco temporale che arriva fino al 2020, anno in cui entreranno a regime le principali modifiche. Il risultato saranno riflessi positivi non solo sull'equilibrio del sistema previdenziale, ma anche sulle prestazioni. Alcuni esempi, che andremo di volta in volta ad approfondire nei paragrafi seguenti:

- L'aumento dell'aliquota contributiva e dei massimali comporterà un aumento del montante contributivo individuale, e quindi, darà diritto a una pensione più alta.

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI AGENZIA	ANNO DI DECORRENZA E MASSIMALI PROVVISORIALI			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

	ANNO DI DECORRENZA E ALIQUOTA CONTRIBUTIVA							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
ALIQUOTA PREVIDENZA	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
ALIQUOTA PREVIDENZA A TITOLO DI SOLIDARIETÀ	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

- L'età pensionabile, che progressivamente sarà innalzata a 65 anni anche per le donne, e l'introduzione delle quota 90 quale somma tra età anagrafica e anzianità contributiva serviranno a mantenere nel tempo l'adeguatezza delle prestazioni: gli iscritti, restando in attività qualche anno in più, aumenteranno il montante contributivo garantendosi pensioni più cospicue. Inoltre, al momento del pensionamento, si vedranno applicare un coefficiente di trasformazione più favorevole (ricordiamo che i coefficienti Enasarco si spingono

fino all'ottantesimo anno di età, mentre quelli Inps si fermano a 65 anni).

- La rivalutazione dei montanti contributivi individuali sarà commisurata al rendimento degli investimenti Enasarco, e non più al Pil, con la garanzia di un rendimento minimo dell'1,5%.
- L'aumento dell'aliquota contributiva sulle provvigioni a favore di agenti che operano in forma di società di capitali, tradizionalmente destinato alla solidarietà di categoria, si tradurrà in maggiori risorse per le attività integrative di previdenza, assistenziali e di formazione.
- L'introduzione di una rendita contributiva, per i nuovi iscritti che raggiungeranno l'età pensionabile senza avere maturato l'anzianità contributiva minima, a partire dal 2020, assicurerà un trattamento previdenziale anche a coloro che svolgeranno l'attività di agente per un limitato periodo di tempo.

Tutte le novità del regolamento Enasarco sono disponibili all'interno dell'inserto di questo mese.



Vuoi conoscere da vicino l'affascinante mondo della Grappa? Prenota la Tua visita guidata in Distilleria chiamando il numero 0464 304554 (negozio), oppure scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: fabiola.marzadro@marzadro.it

Distilleria Marzadro · Nogaredo (Trento) · Tel. Negozio 0464 304554 · Fax 0464 304556 · info@marzadro.it · www.marzadro.it

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2012

Calendario corsi febbraio 2012

HACCP: LEGISLAZIONE IGIENICO SANITARIA

CORSO BASE PER TITOLARI O RESPONSABILI AZIENDALI (12 ORE)

DATA 06/02/2012
ORARIO 13.30 - 17.30
SEDE Trento

CORSO BASE PER PERSONALE DI CUCINA (8 ORE)

DATA 06/02/2012 / 08/02/2012
ORARIO 13.30 - 17.30
SEDE Trento

CORSO BASE PER PERSONALE DI SALA E BAR (4 ORE)

DATA 08/02/2012
ORARIO 13.30 - 17.30
SEDE Trento

È consigliato aggiornare il corso di HACCP indicativamente ogni 5 anni

CORSO AGGIORNAMENTO HACCP (4 ORE)

DATA 13 febbraio
ORARIO 13.30 - 17.30
SEDE Trento

CORSO ANTINCENDIO

CORSO BASE PER AZIENDE CON RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (8 ORE)

DATA 27/02/2012
ORARIO 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30
SEDE Trento

CORSO BASE PER AZIENDE CON RISCHIO DI INCENDIO BASSO (4 ORE)

DATA 27/02/2012
ORARIO 9.00 - 13.00
SEDE Trento

È obbligatorio aggiornare il corso di pronto soccorso ogni 3 anni

CORSO PRONTO SOCCORSO (12 ORE)

CORSO BASE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO GRUPPO B e C

DATA 20/02/2012 / 24/02/2012
ORARIO 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30
SEDE Trento

IL 13/20/27 MARZO NUOVO CORSO "L'ARTE DELLA PIZZA A TRENTO!"

 **Per informazioni ed iscrizioni:** tel. 0461/43.42.00 – fax 0461/43.42.43 e mail: segreteria_forimp@tnconfsercenti.it
Referenti area formazione: Sara Borrelli - Rossana Roner

Il salotto dei tuoi sogni ti sembra lontano?



Oltre a costruire divani e poltrone su misura per rispondere alla *tua* personalità e il *tuo* bisogno di comfort, oggi, Falc Salotti ti offre la possibilità di acquistarli con comode rate a **tasso zero!**

TAN 0,00% TAEG 0,00%

Fr. Cares
Comano Terme (TN)
Tel. 0465.701767

www.falcsalotti.it

Seguici anche su
facebook 

Oggi, ti viene incontro!



FALC

FABBRICA ARTIGIANA SALOTTI
Rilassati. Sei in buone mani.



Novità: sicurezza sul lavoro

Nuove regole
per la formazione
dei datori di lavoro
e dei lavoratori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP: ALCUNE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

Le aziende sono state suddivise in 3 livelli di rischio (basso, medio, alto) in base al settore ATECO di appartenenza, di conseguenza la durata del corso base per RSPP datori di lavoro varia come segue:

TIPOLOGIA AZIENDA	CORSO BASE
BASSO RISCHIO	16 ORE
MEDIO RISCHIO	32 ORE
ALTO RISCHIO	48 ORE



AGGIORNAMENTO:

Tutti i datori di lavoro, compresi quelli che già svolgono i compiti di RSPP nella propria azienda, dovranno effettuare un percorso di aggiornamento di durata variabile (6, 10 o 14 ore) a seconda del livello di rischio della propria attività nell'arco di 5 anni.

	AGGIORNAMENTO			DA EFFETTUARE ENTRO
	livello rischio attività			
	Basso	Medio	Alto	
Datore di lavoro senza corso RSPP	6 ore	10 ore	14 ore	corso base entro 90 gg dall'inizio attività, poi aggiornamento ogni 5 anni
Datore di lavoro con corso conforme al DM 16/01/1997	6 ore	10 ore	14 ore	entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo
Datore di lavoro esone- rato dal corso ex art. 95 D.Lgs. 626/94	6 ore	10 ore	14 ore	entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo

In attesa di successivi approfondimenti, si riportano alcune informazioni importanti:

LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori dovranno effettuare una formazione di base composta da 2 moduli (generale + specifico) di durata variabile (minimo 8, 12 o 16 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto) della mansione e del settore di

appartenenza dell'azienda.

Per i lavoratori in forza la formazione specifica, salvo l'esonero in virtù del riconoscimento della formazione pregressa, deve essere completata **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo. Per i lavoratori neo-assunti il percorso formativo deve essere attivato anteriormente o contestualmente all'assunzione e deve essere concluso **entro 60 giorni** da tale data.

Se il datore di lavoro può dimostrare che i lavoratori, alla data di pubblicazione dell'accordo, hanno ricevuto una formazione rispondente alle previsioni normative e rispettosa delle indicazioni contenute nei contratti collettivi, gli stessi potranno essere esonerati dai relativi corsi salvo l'obbligo di aggiornamento periodico.

AGGIORNAMENTO:

Almeno **6 ore di aggiornamento ogni 5 anni** per tutti e tre i livelli di rischio

RIASSUMENDO

	DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE			AGGIORNAMENTO
	livello rischio attività			
	BASSO	MEDIO	ALTO	
MODULO GENERALE	4 ore	4 ore	4 ore	almeno 6 ore ogni 5 anni (per tutti i livelli di rischio)
MODULO SPECIFICO	4 ore	8 ore	12 ore	
TOTALE ORE	8	12	16	

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

Preposti: devono aver svolto la formazione di base prevista per i lavoratori (8, 12 o 16 ore a seconda del comparto di rischio) ed effettuare una formazione particolare di minimo 8 ore.

Dirigenti: la durata minima della formazione è di 16 ore, può essere programmata e deve essere completata entro 12 mesi.

RIASSUMENDO

	FORMAZIONE DI BASE	FORMAZIONE AGGIUNTIVA	CONTENUTI	AGGIORNAMENTO
PREPOSTI	formazione prevista per i lavoratori	min 8 ore	come da punto 5 dell'Accordo Stato Regioni	6 ore min ogni 5 anni
DIRIGENTI	min 16 ore		4 moduli:	
			1. giuridico - normativo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza 3. Individuazione e valutazione dei rischi 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori	

riservato agli Associati
della Confesercenti

SE OFFRI
UN LAVORO
MERITI
UN'ATTENZIONE
SPECIALE

Agli Associati della CONFESERCENTI

**BAZAR
LAVORO**

riserva uno sconto **SPECIALE**
per le inserzioni di offerte di lavoro

Per informazioni telefona allo 0461 934494. Siamo a tua disposizione per illustrarti
quanto può essere **ECONOMICO** un annuncio di ricerca personale

Confesercenti del Trentino, eletta la nuova giunta



Loris Lombardini



Gloria Bertagna Libera



Fabrizio Pavan



Enzo Fox



Massimiliano Peterlana



Carlo Callin Tambosi



Claudio Cappelletti



Nicola Campagnolo



Edoardo Eberhard



Marco Gabardi



Luciano Lucin



Walter Imoscopi



Marta Gnes



Claudio Facchinelli

Dopo l'assemblea elettiva dello scorso 13 novembre 2011, che ha riconfermato alla presidenza Loris Lombardini, Confesercenti del Trentino ha tenuto lo scorso 19 dicembre la sua prima riunione di presidenza, col compito di eleggere la nuova giunta e di nominare direttore e vicedirettore dell'associazione di categoria. Grazie al voto all'unanimità della presidenza, la giunta di Confesercenti del Trentino è così composta: Loris Lombardini (presidente), vicepresidenti Enzo Fox (Assonet) e Massimiliano Peterlana (Fiepet), Carlo Callin Tambosi (Assocond), Claudio Cappelletti (Fiac), Nicola Campagnolo (Anva). Invitati permanenti alla giunta, proposti dal presidente: Edoardo Eberhard (Assogrossisti), Marco Gabardi (Anama), Luciano Lucin (past president), Walter Imoscopi (Assonet), Marta Gnes (Fiac) e Claudio Facchinelli. Confermata alla direzione Gloria Bertagna Libera, con Fabrizio Pavan vicedirettore: anch'essi faranno parte della giunta di Confesercenti del Trentino.

Anva, ambulanti e Durc

Per il Durc gli ambulanti sono esentati da qualunque incombenza, visto che saranno i comuni a recuperare il documento da soli. L'articolo 15 della legge provinciale numero 17 del 2010, che disciplina il commercio in provincia di Trento, al comma 2 è sostituito con il seguente: "Il requisito della regolarità contributiva previsto dal comma 1 è verificato dal comune entro il 31 marzo di ciascun anno successivo quello del rilascio dell'autorizzazione o del subingresso; a tal fine il comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (Durc) o la certificazione di regolarità contributiva avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini".

GUSTARE IL TRENTINO IN CITTA'

NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE



THE TASTE OF MOUNTAIN

Largo Carducci Giosuè, 38 - 38100 Trento - tel. 0461 1740400



Lo statuto del contribuente



LEGGE 27 luglio 2000, n.212

Art. 1. (Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte

riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 4. (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)

1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

Art. 5. (Informazione del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Principi generali Utilizzo del

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Efficacia temporale delle norme tributarie

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 8. (Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

Tutela dell'integrità patrimoniale

decreto-legge in materia tributaria

Informazione del contribuente

Conoscenza degli atti e semplificazione

Rimessione in termini

Chiarezza e motivazione degli atti

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.

Art. 9. (Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 11. (Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con

esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Interpello del contribuente

Codice di comportamento

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Garante del contribuente

Contribuenti non residenti

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13. (Garante del contribuente)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
- dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle

categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso e' istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori

Coordinamento normativo per il personale addetto alle verifiche tributarie

Concessionari della riscossione

Disposizioni di attuazione

Attuazione del diritto di interpello del contribuente

Copertura finanziaria

compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

Art. 14. (Contribuenti non residenti)

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 15. (Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

Art. 16. (Coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantire la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 17. (Concessionari della riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Art. 18. (Disposizioni di attuazione)

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

Art. 19. (Attuazione del diritto di interpello del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

Art. 20. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Detrazione IRAP

per il finanziamento di Aziende Per il Turismo e di consorzi Pro loco

La legge finanziaria provinciale per il 2012 (l.p. 18/2011, art. 10 c. 2) prevede un'agevolazione sull'IRAP dovuta dalle imprese operanti in provincia di Trento per premiare quelle che:

- a) contribuiscono volontariamente al finanziamento delle ApT (e dei Consorzi Pro loco) ovvero
- b) partecipano finanziariamente a progetti di marketing territoriale inseriti nel programma di attività annuale dell'ApT o del Consorzio Pro loco approvato dalla Provincia per la concessione dei contributi annui.

In estrema sintesi: l'azienda (potenzialmente tutti i soggetti passivi IRAP, escluse le pubbliche amministrazioni) che versa un contributo ad un'ApT o ad un Consorzio Pro Loco, oppure paga ad essi corrispettivi a fronte della partecipazione a progetti di marketing territoriale, beneficia per i periodi di imposta 2012 e 2013 di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50% di quanto versato.

Di seguito il testo dell'articolo di legge.

Legge provinciale n. 18/2011 - articolo 10, comma 2

2. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente: "Art. 27 bis - Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi ai quali è applicabile l'aliquota stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica."

L'IRAP

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Colpisce il valore della produzione netta delle imprese e dei lavoratori autonomi, ossia il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri finanziari. L'IRAP è pertanto un'imposta particolarmente incidente sulle imprese ad alta intensità di lavoro e che ricorrono all'indebitamento (come, tipicamente, gli alberghi). Di seguito sono indicate le diverse aliquote applicabili a livello nazionale ed in provincia di Trento.

Aliquote IRAP vigenti a livello nazionale

- 1) aliquota ordinaria: 3,90%
- 2) aliquota ridotta: 1,90% (settore agricolo)
- 3) aliquote maggiorate: 5,90% (assicurazioni); 4,65% (banche); 4,20% (concessionarie non autostradali)

Aliquote IRAP vigenti a livello provinciale (anno d'imposta 2012)

- 1) Aliquote banche/assicurazioni (nessun intervento provinciale, quindi restano ferme quelle previste dal legislatore nazionale);
- 2) Aliquota settore agricolo (riduzione 1%, con aliquota pari allo 0,90%)
- 3) Aliquota ordinaria
 - riduzione generalizzata 0,46% (aliquota 3,44%)
 - riduzione 0,46% per chi versa per

Cassa Integrazione Guadagni
(aliquota 2,98%)

- riduzione 3% per nuove iniziative produttive
(aliquota 0,90%)

4) Inoltre:

DETRAZIONE IRAP 90% fino allo 0,46% della base imponibile IRAP nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito

DETRAZIONE IRAP 50% fino allo 0,46% della base imponibile IRAP nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi alle Apt e ai Consorzi pro loco

DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP degli oneri per la ricapitalizzazione delle imprese (art. 27 ter LP 27/2010)
DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP dei premi di produttività erogati ai dipendenti (art. 27 sexies LP 27/2010)
Le agevolazioni sono generalmente cumulabili (art. 27 quinquies Lp 27/2010)

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il contribuente IRAP che versa finanziamenti all'Apt o al Consorzio pro loco a partire dal 01/01/2012 ha la possibilità di portare in detrazione dall'IRAP dovuta per l'anno in cui ha effettuato il finanziamento il 50% di quanto ha versato all'ente turistico, con un tetto massimo dello 0,46% della base imponibile IRAP. La prima applicazione della detrazione avverrà pertanto nel 2013, in sede di dichiarazione dei redditi 2012. I finanziamenti rilevanti sono tuttavia tutti quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2012.

Esempi

L'impresa Alfa versa nel 2012 un contributo di xxxx euro all'Apt Delta. Al momento della liquidazione dell'imposta per il 2012 (dichiarazione dei redditi 2013), l'impresa Alfa porterà in detrazione dall'imposta che sarebbe dovuta all'Erario (e spettante alla PAT) il 50% del contributo versato all'Apt. I seguenti esempi illustrano il vantaggio. Per semplicità si ipotizza che l'impresa sia soggetta all'aliquota IRAP del

3,44%.

BASE IMPONIBILE: euro 200.000 > l'IRAP dovuta sarebbe di euro 6.880 (3,44% di 200.000)

Caso 1: finanziamento all'Apt euro 1.000 > l'impresa potrà detrarre euro 500 di IRAP e verserà pertanto euro 6.380 (l'importo massimo detraibile sarebbe stato pari allo 0,46% di 200.000, vale a dire euro 920)

Caso 2: finanziamento all'Apt euro 2.000 > l'impresa potrà detrarre euro 920 di IRAP e verserà pertanto euro 5.960 (dato che il 50% di euro 2.000 è superiore al tetto massimo di euro 920)

BASE IMPONIBILE: euro 500.000 > l'IRAP dovuta sarebbe di euro 17.200 (3,44% di 500.000)

Caso 1: finanziamento all'Apt euro 2.000 > l'impresa potrà detrarre euro 1.000 di IRAP e verserà pertanto euro 16.200 (l'importo massimo detraibile sarebbe stato pari allo 0,46% di 500.000, vale a dire euro 2.300)

Caso 2: finanziamento all'Apt euro 5.000 > l'impresa potrà detrarre euro 2.300 di IRAP e verserà pertanto euro 14.900 (dato che il 50% di euro 5.000 è superiore al tetto massimo di euro 2.300)

Va aggiunto che se il finanziamento all'Apt è un costo inerente l'attività dell'impresa (e lo è nella generalità dei casi), il contribuente potrà portare tutto il finanziamento in deduzione dalla base imponibile dell'imposta sui redditi (questo significa che, in caso di contribuente IRES, il risparmio fiscale del finanziamento dell'Apt potrà arrivare fino ad un max del 50% (IRAP) + 27,50% (IRES), riducendo l'esborso reale a carico del contribuente – nei casi più favorevoli – a meno di un quarto di quanto versato all'Apt.

TIPOLOGIE DEI FINANZIAMENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

La ratio dell'agevolazione IRAP è sviluppare la capacità dell'Apt di ottenere finanziamenti dagli operatori e dalla

realtà economica locale. Sono quindi esclusi dall'agevolazione i semplici corrispettivi per diretta prestazione di servizi svolti dall'Apt a beneficio del singolo operatore (vale a dire i casi in cui l'Apt è un mero fornitore del contribuente IRAP).

Le tipologie di finanziamento privato oggetto di detrazione IRAP sono quindi le seguenti:

- finanziamenti erogati quali **atti di liberalità** o quali **contributi in c/esercizio** a favore dell'Apt (o Consorzio pro loco)
- finanziamenti erogati a fronte della **partecipazione a progetti di marketing territoriale** realizzati dall'Apt (o Consorzio Pro loco), inseriti nel programma annuale di attività dell'ente.

LIMITE MINIMO SIGNIFICATIVO

La soglia minima di significatività del finanziamento sarà individuata dalla Giunta provinciale, sentiti gli operatori, anche differenziandola per categoria economica (es. ricettività, impianti a fune, servizi ai turisti **euro 1000/anno**; altri contribuenti: **euro 500/anno**).

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Trattandosi di finanziamenti che comunque affluiscono alla contabilità dell'Apt o del Consorzio pro loco, non sono necessari obblighi di conservazione ulteriori rispetto a quelli ordinari (civilistici e fiscali). L'ente deve comunque conservare la documentazione attestante l'avvenuto finanziamento.

La comunicazione dei dati alla Provincia (Servizio Turismo) viene fatta coincidere con la rendicontazione prevista per la liquidazione del saldo dei contributi concessi ai sensi della l.p. 8/2002 (30 giugno di ogni anno).

a cura di dott. Paolo Nicoletti,
Dirigente generale del Dipartimento Turismo, commercio, promozione e internazionalizzazione

Irap e turismo

La disposizione contenuta nella finanziaria della Provincia per il 2012 in materia di IRAP per il Turismo costituisce un tassello fondamentale per completare il percorso di “responsabilizzazione” degli attori privati che si occupano della promozione territoriale previsto dalla legge di riforma dell’organizzazione turistica varata nel 2002.

Accantonata la previsione di attivare uno specifico tributo per il turismo a carico degli operatori della filiera turistica, cioè dell’offerta territoriale nelle sue diverse componenti (per molte ragioni, tra cui l’elevata pressione fiscale che attualmente grava sulle imprese e la crisi economica in atto) e non ritenendo sensato reintrodurre sul nostro territorio una riedizione della vecchia imposta di soggiorno (tutta a carico dei turisti), la Provincia ha individuato una “via trentina” per favorire l’autofinanziamento di Aziende per il turismo e Consorzi Pro-loco, oggi ancora finanziati in via maggioritaria con risorse pubbliche.

La detrazione fiscale pensata per tutte le imprese (di qualsiasi comparto) che

investono nella promozione turistica vuole essere non soltanto un modo per ridurre l’onere a carico degli operatori che sostengono gli attori della promozione territoriale (le Aziende ed i Consorzi), ma anche e soprattutto una forma concreta per accrescere e possibilmente rendere stabile la collaborazione tra i mondi dell’economia che dal turismo ritraggono beneficio e vantaggi (anche economici) e chi nel turismo vive ed opera.

Sono inoltre convinto che gli sgravi fiscali messi in atto dalla Provincia a favore delle imprese che finanziano la promozione turistica –e, lo ripeto, imprese di ogni settore dell’economia, non solo quelle legate direttamente al turismo- potrà costituire una grande opportunità da cogliere per accrescere il ruolo e l’incidenza dei privati in queste organizzazioni territoriali, attori fondamentali per costruire un prodotto turistico competitivo da commercializzare sui mercati, a tutto vantaggio dello sviluppo del nostro turismo e dell’indotto che ne consegue.

Il Turismo si dimostra sempre di più uno dei comparti cardine dell’econo-



Tiziano Mellarini,
assessore provinciale al turismo

mia trentina e su di esso, con senso di responsabilità, tutti dobbiamo investire: il pubblico, che continuerà a fare la sua parte (in particolare per la promozione del “Brand” trentino attraverso Trentino Marketing, per non sottacere dell’impegno nel sostenere economicamente tutti gli attori della filiera turistica); il privato, attraverso un crescente coinvolgimento sul territorio in quei soggetti (ApT e Consorzi Pro-loco appunto) cui spetta l’importantissimo compito di creare le condizioni perché il turista trovi nel suo frequentare il Trentino una proposta territoriale sempre più qualitativa ed integrata.

Il 2012 sarà un po’ il banco di prova di questo nuovo strumento, peraltro già pienamente operativo, verso il quale la Provincia nutre forti aspettative; valuteremo a fine anno se la scelta si sarà dimostrata efficace, come è negli intendimenti e negli auspici.



Controllo imprese alimentari

Si informano tutte le imprese interessate che il 31 gennaio 2012 scade il termine per il versamento delle tariffe per il finanziamento del controllo ufficiale delle imprese alimentari. Per avere il modello per l’autodichiarazione e maggiori informazioni in merito è possibile collegarsi direttamente al sito di confesercenti del Trentino: www.tnconfesercenti.it oppure a quello dell’APSS www.apss.tn.it.

Matrimonio protagonista

con la 9^a edizione di Idee Sposi



Una qualificata offerta di prodotti e servizi per il matrimonio è la proposta della nona edizione di Idee Sposi. La kermesse si è tenuta a Trento Fiere, in via Briamasco, dal 13 al 15 gennaio. L'evento ha portato negli spazi del salone espositivo cittadino un selezionato gruppo di aziende commerciali e artigiane tutte specializzate per soddisfare le esigenze organizzative per il giorno delle nozze. Chi è in procinto di pronunciare il fatidico sì, dunque, ha potuto trovare nei 2.500 metri quadrati di esposizione tutto quanto è utile per programmare e preparare in ogni dettaglio la cerimonia nuziale così da renderla un giorno indimenticabile.

A Trento Fiere, quindi, tanti espositori locali e da fuori provincia selezionati da Expo Idea, la società fieristica che fin dall'inizio promuove e organizza l'evento: una settantina di aziende con una consolidata esperienza nel settore e un'ampia proposta commerciale in grado di soddisfare le più diverse esigenze. Presenti espositori di tutti i settori produttivi, commerciali e di servizi attinenti alla giornata delle nozze: gli atelier e le sartorie per gli abiti per la futura sposa, lo sposo e gli invitati più intimi, gli studi fotografici con innovative proposte per immortalare il giorno del sì, le gioiellerie e liste nozze, le fiorerie e un'ampia gamma di proposte per il banchetto con ristoranti, hotel e società di catering. Immane, infine, le realtà che operano nel settore della produzione e del confezionamento di bomboniere e le pasticcerie per la scelta della torta nuziale. Organizzato il giorno delle nozze si può pensare anche alla luna di miele, con le agenzie di viaggio presenti in fiera. Ha completato la proposta di Idee Sposi la presenza in fiera di alcuni mobiliari per fornire ai futuri sposi tutti i consigli utili per arredare la nuova casa.



Si terrà nel centro storico della città della Quercia dal **2 al 4 marzo** **Sapori a Rovereto**, la manifestazione che ospita stand con prodotti eno-gastronomici provenienti da tutte le regioni d'Italia e in grado di soddisfare tutti i palati.

Dall'**8 all'11 marzo**, torna invece a Trento in piazza Fiera il tradizionale appuntamento con **Sapori di Primavera**, per quattro giorni all'insegna del gusto e delle prelibatezze tradizionali.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Struttura in legno d'abete, generalmente trattata con vernice biologica o all'acqua
- Pavimentazione interna rivestita con linoleum ad "effetto parquet" lavabile
- Telo di copertura del tetto in PVC ignifugo
- Apertura e chiusura tramite sistema brevettato di incernieramento delle componenti che si ripiegano poi ad incastro
- N. 3 banconi espositivi esterni, su 3 lati
- N. 4 piani da lavoro interni, su 3 lati, ripiegabili in caso di non utilizzo
- N. 3 ante ribaltabili per chiusura spazi espositivi
- N. 1 porta d'accesso posteriore con serratura tipo Yale
- Impianto elettrico composto da N.3 prese SCHUKO UNIVERSALI (conformi normativa cee) con interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 -30 mA
- Impianto di illuminazione interna costituito da N. 1 plafoniera a risparmio energetico
- La casetta viene fornita completa di tutte le certificazioni

DIMENSIONI

Dimensioni casetta chiusa (Kit trasporto): 305 x 200 x 65 cm

Dimensioni casetta aperta: base 300 x 200 cm, tetto 476 x 300 cm

Peso: 950 kg

TIMING

Meno di 15 minuti per le operazioni di montaggio/smontaggio

TECNICA

TECNICA totalmente ripiegabile grazie al sistema brevettato RAPID®





LOGISTICA

- Abbattimento dei costi di trasporto e stoccaggio
- kit di trasporto casetta impilabile, fino a 16 kit su un camion
 - kit movimentabile con muletto standard (predisposizione per forche muletto)

RAPID[®]

FOLDING • SYSTEMS

è un prodotto noleggiato da

TENDLINE ALLESTIMENTI srl

Via dell'Ora del Garda, 73 - 38121 TRENTO

Tel. 0461-420503 - Fax 0461-427490

www.tendline.it - mail: commerciale@tendline.it



AMBIENTE

Materiali naturali in legno di abete provenienti da foreste certificate FSC/PEFC e trattati con vernice biologica o all'acqua



Le soluzioni prendono forma




SICUREZZA

Il prodotto è fornito di:

- Certificato di verifica portata neve
- Certificato di verifica a carico da vento
- Conformità dell'impianto elettrico
- Conformità del telo di copertura in PVC ignifugo

ACCESSORI

- Slitta per trasporto su neve
- Finestre scorrevoli in policarbonato
- Sistema di riscaldamento
- Kit ampliamento superficie di esposizione
- Carrello di trasporto



Befana del Gestore 2012

Parte del ricavato alla famiglia del benzinaio ucciso nel vicentino



Carlo Pallanch,
coordinatore della Faib del Trentino

Anche quest'anno la Faib del Trentino ha voluto chiudere le feste natalizie regalando un piccolo momento di gioia e sollievo ai bambini

ammalati, dedicando anche un pensiero concreto alla famiglia di Franco Zoppello, benzinaio ucciso nel vicentino a metà novembre.

La ventesima edizione della Befana del Gestore, l'iniziativa promossa dai benzinai aderenti Confesercenti, si è tenuta come di consueto il 6 gennaio scorso: i benzinai della Faib hanno fatto visita ai bimbi della Nuova Casa Serena di Cognola, e a quelli ospitati nei reparti pediatrici dell'ospedale Santa Chiara di Trento e Santa Maria del Carmine di Rovereto. Come per le scorse edizioni, la Befana del Gestore si è arricchita del contributo dei clienti dei gestori Faib, che hanno trovato nelle stazioni di servizio

una scatola in cui versare il proprio contributo alla manifestazione e contribuire all'iniziativa con un gesto concreto di solidarietà.

Per l'edizione di quest'anno, la Faib ha voluto estendere la propria solidarietà anche alla famiglia di Francesco Zoppello, 49enne benzinaio ucciso durante una rapina a Thiene, in provincia di Vicenza, lasciando una moglie e due figli. "La Befana è un momento di festa e solidarietà a cui tutti i nostri gestori tengono molto – spiega Carlo Pallanch, coordinatore della Faib del Trentino –: per quest'anno abbiamo voluto fare anche un gesto concreto alla famiglia di un collega vittima di un delitto terribile".

Apt di Trento, ok al piano 2012

Si è tenuta lo scorso 15 dicembre 2011 l'assemblea ordinaria dei soci dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi: all'ordine del giorno dell'assemblea la presentazione del piano operativo 2012 e l'approvazione della previsione del budget per l'anno nuovo.

L'Assemblea si è aperta con il discorso iniziale del presidente Battista Polonioli, che dopo aver dato il benvenuto ai numerosi presenti in sala ha parlato della prospettive future dell'Apt, mentre la direttrice Elda Verones ha illustrato i progetti territoriali, nazionali e internazionali realizzati dall'azienda nel corso dell'anno 2011. Tra questi, La Leggendaria Charly

Gaul Trento-Monte Bondone, Montagna dell'Esperienza, DiVinNosiola, la Bike Transalp e Pro Shop Test, le numerose collaborazioni positive con il territorio e i risultati della comunicazione.

Tra i nuovi progetti in cantiere Mototurismo, Turismo Medioevale, l'adesione al progetto Talenti 2020, il percorso a supporto della nascita del Muse e la nascita del nuovo Distretto Culturale Trento e Rovereto. A conclusione dell'Assemblea è intervenuto Paolo Nicoletti, sottolineando la coerenza della visione strategica dell'APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi con gli obiettivi della Provincia di Trento e di Trentino Marketing. Nicoletti riconosce all'APT il valore della sua strategia a lun-



Da sinistra: **Sandro Menestrina, Lucia Maestri, Battista Polonioli, Elda Verones**

go termine. Un ulteriore riconoscimento al prezioso lavoro svolto dall'Apt è stato fornito da Noris Forti, vicepresidente della Comunità della Valle dei Laghi, secondo cui i progetti di turismo sostenibile promossi e attivati dall'Apt di Trento rispecchiano la filosofia ed i principi su cui opera anche la Comunità della Valle dei Laghi. In chiusura l'assemblea ha approvato all'unanimità il piano operativo e la previsione di bilancio 2012.

Alienazione di beni comuni, decide l'assemblea



Carlo Callin Tambosi,
avvocato

Tra i principi che la giurisprudenza ha fissato in ordine ai beni comuni si può leggere frequentemente quello secondo il quale l'assemblea ha competenza in ordine alla gestione dei beni comuni. Quando si deve invece decidere di alienare, o eliminare un bene comune, è indispensabile ottenere il consenso di tutti condomini. Tale principio è stato fatto valere da una condomina che aveva impugnato la decisione dell'assemblea di eliminare l'antenna centralizzata comune. Questa condomina ha affermato che l'assemblea aveva competenza di decidere in ordine alla gestione del servizio, ma non poteva provvedere all'eliminazione di un bene comune in funzione da più di trent'anni. La Cassazione con una sentenza pubblicata

nei primi giorni di quest'anno ha sancito che invece il potere di gestione dell'assemblea, quando si tratta dell'erogazione di servizi comuni e dei beni strumentali alla medesima, si estende fino anche alla possibilità di sopprimere tale servizio e, di conseguenza, anche all'eliminazione degli stessi beni strumentali comuni. Questa sentenza quindi prefigura la possibilità di distinguere tra beni condominiali comuni in senso stretto e beni comuni strumentali unicamente l'erogazione di un servizio relativamente ai quali l'assemblea può disporre liberamente anche in ordine alla loro eliminazione. Il principio attribuisce all'assemblea una competenza piena ed è foriero di sviluppi che non sempre sarà facile gestire nei casi concreti.



L'antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi, pur essendo cosa comune ai sensi dell'art. 1117, n.3 c.c., non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Con la sua delibera volta al non ripristino, l'assemblea condominiale non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma stabilisce di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.

Cassazione civile sez. II - 11 gennaio 2012 - n. 144



Vendo&Compro

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercato del Brennero (2 posti), fiere in provincia Bolzano: Laives (maggio e ottobre), Ora, Bronzolo, Brunico (maggio e Stegona), Chiusa, Prato allo Stelvio, Campo Tures, S. Candido, Alpe Siusi, Caldaro, Merano (Pasquetta), Bolzano (S. Martino e Fiera delle Api) e fiere in provincia di Trento: Lavis (Lazzara e Ciucioi) Predazzo (luglio e settembre), Romeno, Caldonazzo, Levico, Mezzolombardo, Moena. Telefonare al numero 338/9571287. **Rif. 419**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati settimanali di Mori del giovedì e quindicinale di Levico del lunedì. Telefonare al numero 338/8005488. **Rif. 423**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati settimanali di Rovereto (martedì), Riva del Garda (quindicinale, il mercoledì), Arco (quindicinale, il mercoledì), Trento (giovedì), Pergine Valsugana (sabato), Fiera di San Giuseppe (Trento), Fiera della Lazzera (Lavis), Fiera dei Ciucioi (Lavis), Fiera del Primo Maggio (Zambana), Fiera di Santa Lucia (Trento). Vendesi anche autocarro attrezzato. Telefonare al 340/7899723 oppure 0464/942113. **Rif. 426**

VENDESI autocarro Iveco 75/14 per uso alimentare, in regola con le norme Cee. Tel. in mattinata al 388/6103026. **Rif. 427**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati di Cles e Levico (lunedì), Rovereto (martedì), Riva e Arco (mercoledì), Mori (giovedì) + 12 fiere principali del Trentino + autocarro con telo elettrico. Telefonare 0464/918952. **Rif. 431**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tabelle non alimentari mercati di Campitello (lunedì), S. Martino di Castrozza (martedì), Mazzin (mercoledì e domenica), Selva Gardena (giovedì), Ortisei (venerdì), Corvara (sabato) + fiere di Moena, S. Leonardo, Predazzo, Brunico Stegona, Ortisei + 1° posto in graduatoria mercato Canazei. Telefonare 333/3499062. **Rif. 432**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati settimanali di Borgo (mercoledì), Trento (giovedì), Sandrigo (venerdì), Asia-

go (sabato) + autocarro seminuovo con tenda elettrica. Tel. 0444/970504 oppure 348/2602505 **Rif. 437**

AFFITTASI posteggio tabelle alimentari e non alimentari mercato settimanale del giovedì a Trento. Tel. al 339 750 17 77. **Rif. 438**

AFFITTASI posteggi tabelle alimentari e non alimentari Trento Piazza Fiera lunedì, venerdì e sabato. Posti centralissimi, orario tutto il giorno, affittiamo anche singolarmente. Tel. solo se interessati 335/5370007. **Rif. 439**

CEDESI posteggi tabelle alimentari mercati del venerdì quindicinale a Baselga di Pinè e stagionale estivo di Bedollo. Telefonare 335/5370007. **Rif. 440**

CEDESI posteggi tabelle alimentari mercati settimanale del mercoledì a Dimaro e settimanale de venerdì a Malè. Telefonare 333/66009966. **Rif. 441**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari a Malè per fiera di S. Matteo e mercato bimensile. Tel. 347/2616166. **Rif. 442**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercato settimanale del sabato a Caprino Veronese. Tel. 347/4624112. **Rif. 443**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari fiere annuali di: Glorenza (novembre), Ultimo (settembre), Laion (marzo), Bolzano e Bronzolo (ottobre), Pinzolo (1 maggio), Borgo (luglio S. Prospero). Tel. al nr. 328/9497543. **Rif. 445**

CEDESI posteggio tabelle non alimentari mercato di Aldeno (TN) con svolgimento settimanale tutti i lunedì. Posto a inizio piazza di passaggio. Per info 349/1430214 chiedere di Gabriele. No perditempo! **Rif. 446**

CEDESI/AFFITTASI chiosco settimanale dal lunedì al sabato mezza giornata in Piazza Vittoria (centro Trento) settore alimentare. Telefonare 380/6406197. **Rif. 447**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati stagionali estivi di: Andalo (lunedì), Molveno (lunedì), Folgaria-Carbonare (martedì), Moena (mercoledì), Lavarone (giovedì), Castello Tesino (venerdì), Canazei (sabato). Telefonare 349/3529499. **Rif. 448**

AFFITTASI posteggio tabelle alimentare e non alimentare Trento Piazza Fiera martedì. Posto centralissimo, forte passaggio, orario tutto il giorno. Telefonare solo se interessati 328/5365381. **Rif. 449**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati di Trento e Pieve di Ledro (settimanale giovedì) Merano (settimanale venerdì), Desenzano (settimanale sabato), Arco (quindicinale mercoledì). Telefonare solo se interessati 333/9354872 o 0465/296058 ore serali. **Rif. 451**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati di Cles (lunedì), Ponte Arche e Fai (martedì), Trento, Ziano di Fiemme e Passo Tonale (giovedì), Bolzano e Pergine (sabato), + principali fiere del Trentino (S. Giuseppe, S. Croce, S. Lucia, Domenica d'Oro a Trento, Lazzera, Ottava e Ciucioi a Lavis, Cles (3 fiere), S. Andrea a Riva, in Alto Adige Stegona (ottobre) a Brunico, Ortisei (4 fiere). Prezzo interessante. Telefonare 380/2808966 – 329/3139041 – 380-7255642. **Rif. 453**

AFFITTASI bar con sala giochi annessa in Trento Centro Storico a 200 metri dal Duomo. No intermediari. Telefonare 335/6633843. **Rif. 454**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tabelle non alimentari mercati di Molina di Fiemme, Andalo, Molveno, Cles al lunedì, Cavalese e Predazzo al martedì, Castello di Fiemme e Moena al mercoledì, Trento al giovedì, Tesero al venerdì, Mezzolombardo e Canazei al sabato, Mazzin alla domenica + fiere Cles (maggio e novembre), Trento (S. Croce, S. Giuseppe, S. Lucia, Domenica d'Oro), Lavis (Lazzera e Ciucioi), Mezzocorona, Mezzolombardo, Predazzo, Riva (S. Andrea), Moena (3 fiere), Rovereto (S. Caterina), Cornaiano + posizione in graduatoria fiera Terzolas. Telefonare 339/1794464. **Rif. 455**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tabelle non alimentari mercato quindicinale di Riva del Garda, mercato settimanale di Borgo (posto centrale) e Fiera di Tione (Termini). Telefonare 338/4113394 **Rif. 456**

TERZO PIANO

- Caccia
- Devozione popolare
- Musica e bande
- Riti dell'anno
- Costumi

SECONDO PIANO

- Cucina
- Ceramica
- Stufe a olle

PRIMO PIANO

- Usi nuziali
- Arte del legno
- Segheria veneziana
- Carri e slitte
- Bosco
- Legno
- Apicoltura
- Malga
- Fibre tessili

I LAVORI, LA CULTURA, LE TRADIZIONI CHE HANNO SEGNATO IL NOSTRO PASSATO

PIANO TERRA

- Ferro battuto
- Fonderia del rame
- Mascalcia e zootecnia
- Chioderia
- Fucina
- Mulino
- Agricoltura

CANTINA

- Sale Šebesta
- Càneva
- Vino e grappa

GROTTA DI SAN MICHELE

via Mach, 2
38010 San Michele all'Adige (TN)
Tel. 0461 650314 - 650556 - Fax 0461 650703
info@museosanmichele.it

www.museosanmichele.it
www.carnivalkingofeurope.it

Orario di visita:
9.00-12.30; 14.30-18.00
Chiuso il lunedì, il 1° novembre,
il 25 dicembre, il 1° gennaio



Museo degli
USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA
SAN MICHELE ALL'ADIGE - TRENTO



LE NOSTRE USANZE CAMBIANO

RITROVIAMO QUELLE CHE ABBIAMO LASCIATO ALLE SPALLE

**MIGLIAIA E MIGLIAIA
DI CANI SONO STATI MESSI
"FUORI GIOCO"
PER FAR POSTO AGLI
EUROPEI DI CALCIO 2012**

**FERMIAMO IL MASSACRO
DI CANI IN UCRAINA.**



www.legadelcane.tn.it

Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Sezione di Trento
Canile di Trento - Via delle Bettine, 15
Tel. 0461 420090 - info@legadelcane.tn.it